

Elezione del Consiglio Provinciale 2026



F.A.Q. (AGGIORNAMENTO DEL 12 MARZO 2026)

1. Quando avviene l'Insediamento del Consiglio provinciale?

La prima seduta del Consiglio provinciale deve essere convocata dal Presidente entro 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione (art 40, comma 1, TUEL).

2. I Consiglieri comunali possono autenticare le firme per le elezioni di province e città metropolitane?

I Consiglieri comunali possono autenticare le firme, rispettando il principio di territorialità: sono pertanto tenuti ad autenticare le firme esclusivamente nel comune di loro appartenenza e per le elezioni della città metropolitana o della provincia di cui fa parte il suddetto comune di appartenenza.

3. Un Sindaco può candidarsi a Presidente della Provincia e a Consigliere provinciale nella stessa tornata elettorale?

Sì, un Sindaco ha facoltà di candidarsi a Presidente della Provincia e a Consigliere provinciale nella stessa tornata elettorale.

4. Un dipendente della Provincia, che sia anche Consigliere comunale, in assenza di aspettativa lavorativa è ineleggibile o incompatibile con la carica di Consigliere provinciale?

Un dipendente della Provincia, che rivesta anche l'incarico di Consigliere comunale, è ineleggibile (non incompatibile) a Consigliere provinciale, a meno che non si collochi in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature (Art. 60 del TUEL).

5. Un sindaco, per candidarsi a Presidente della Provincia, deve avere un mandato elettorale che non scada prima di 18 mesi dallo svolgimento delle elezioni (L 56, art. 1, c. 60) *. Esiste tale limitazione anche per il Sindaco che intenda candidarsi a Consigliere provinciale?

No, i 18 mesi valgono solo per la candidatura a Presidente. Per candidarsi a Consigliere provinciale basta essere un Sindaco in carica (Legge 56/2014, art. 1, c. 69).

*** Deroga all'art. 1 co. 60 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (per anni 2026 e 2027)**

Legge n. 27.2.2026 n.26

(conversione in legge del Decreto Legge 31 dicembre 2025 n. 200 recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi)

Il comma 19-quater dell'articolo 1 della Legge n. 27.2.2026 n.26 di conversione in legge del Decreto Legge 31 dicembre 2025 n. 200 recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (c.d. milleproroghe), introdotto in sede referente, estende al 2027 la possibilità di essere eletti presidenti della provincia anche se, al momento dell'elezione, mancano meno di diciotto mesi al termine del mandato come sindaco. Ciò attraverso una deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 60, della legge n. 56 del 2014 (cd. riforma Delrio delle province) che appunto prevede che siano eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni. La medesima deroga era prevista, limitatamente agli anni 2025 e 2026, dall'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge n. 202 del 2024, che la disposizione in commento infatti novella.

6. Il Consigliere provinciale mantiene tale carica se perde il mandato comunale?

No, la cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da Consigliere provinciale (L. 56/2014, art. 1, c. 69).

7. Il Presidente della Provincia mantiene tale carica se perde il mandato di Sindaco?

No, il Presidente della Provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di Sindaco (L. 56/2014, art. 1, c. 65).

8. Come deve essere approssimato alla terza cifra decimale l'indice di ponderazione del voto degli elettori previsto nell'allegato A, lettera e) della legge 56/14?

L'approssimazione alla terza cifra decimale avviene troncando alla terza cifra senza arrotondarla rispetto ai decimali successivi (esempio: il numero 1,3578 diventa 1,357) come si ricava dai prospetti di calcolo pubblicati nel sito dedicato del Ministero dell'Interno

9. Ai fini del calcolo dell'indice di ponderazione, devono essere esclusi dal computo totale della popolazione gli abitanti di comuni eventualmente commissariati?

Sì, il procedimento di calcolo ufficiale dell'indice di ponderazione da parte dell'ufficio elettorale deve escludere la popolazione dei comuni commissariati e tener conto del numero degli elettori al momento dell'elezione, come indicato in calce nel "Prospetto di calcolo" esemplificativo degli indici provvisori di ponderazione elaborato dal Ministero dell'Interno.

10. È necessario il raggiungimento di un quorum di votanti per considerare valide le elezioni?

No, la Legge 56/14 e le circolari esplicative del Ministero dell'Interno non indicano la necessità del raggiungimento di alcun quorum di votanti per considerare le elezioni valide.

11. È necessario raggiungere la maggioranza assoluta dei voti validi per considerare valida l'elezione ?

No, non è prevista la necessità di alcuna maggioranza di voti validi per considerare valida l'elezione.

12. Nel caso in cui le schede bianche o nulle superino la metà delle schede valide, le operazioni elettorali si considerano effettivamente esercitate?

Sì, non c'è nessuna norma che fornisca diversa indicazione.

13. I rappresentanti di lista possono essere scelti fuori dal corpo elettorale?

Sì, come espressamente indicato dalla Circolare 32/14 "il rappresentante della lista o del candidato presidente presso il seggio/sottosezione, può anche non essere elettore della consultazione, purché sia in possesso dell'elettorato attivo per la Camera dei Deputati; per dimostrare tale qualità è sufficiente esibire al presidente la tessera elettorale".

14. Le operazioni sullo scrutinio dei voti devono essere aperte al pubblico?

Sì, le operazioni sullo scrutinio dei voti devono essere aperte al pubblico a meno che non ci siano esigenze di ordine pubblico che impongano di limitare la presenza al personale addetto e ai rappresentanti di lista.

Quesiti sulle operazioni di scrutinio

Nelle operazioni di scrutinio come si deve valutare una scheda che riporti un voto disgiunto, con il voto espresso per la lista con la croce sul simbolo-contrassegno e la preferenza espressa per un candidato di una diversa lista riportato nel riquadro di quest'ultima?

Si deve ritenere valido il voto espresso per la lista con la croce sul simbolo-contrassegno e non valida la preferenza espressa per un candidato di una diversa lista riportato nel riquadro di quest'ultima.

Nelle operazioni di scrutinio come si deve valutare una scheda che riporti un voto alla lista e nello stesso riquadro la preferenza espressa per un candidato di altra lista?

Si deve ritenere valido il voto espresso per la lista con la croce sul simbolo-contrassegno e non valida la preferenza espressa per il candidato di altra lista.

Nelle operazioni di scrutinio come si deve valutare una scheda che riporti un voto alla lista e nel riquadro di un'altra la preferenza espressa per un candidato della lista votata?

Si deve ritenere valida l'espressione di voto tanto per la lista quanto per la preferenza, a meno che non ci sia un caso di omonimia (in tal caso la preferenza non sarebbe valida).

Quale è la normativa applicabile nelle operazioni di scrutinio per ulteriori casi incerti sulla attribuzione dei voti?

Ove dovessero verificarsi altri casi incerti, si possono utilizzare - in via analogica - le istruzioni ministeriali relative alle elezioni comunali in enti con popolazione inferiore a 15.000 abitanti (Pubblicazione n. 14/2014).